

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAMMARTINO** e **LA PENNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1968

Istituzione della Sovrintendenza ai monumenti, gallerie, antichità e belle arti nel Molise

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, approvata pressochè all'unanimità dal Parlamento, il Molise veniva costituito in Regione autonoma, distaccato dagli Abruzzi e compreso, quindi, fra le Regioni a statuto ordinario.

Il 13 gennaio 1965, il Governo, presentando alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 1971, assunse l'iniziativa di dotare quella Regione di uffici ed organi regionali dello Stato, corrispondenti a quelli esistenti nelle altre Regioni. Il provvedimento, approvato dalla Camera e dal Senato, divenne legge 13 luglio 1965, n. 883, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 29 luglio 1965.

In virtù di tale legge venivano istituiti, con sede in Campobasso, i seguenti uffici regionali ed organi collegiali: il Provveditorato alle opere pubbliche e il Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato stesso, l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e il Comitato regionale per il coordinamento dei trasporti, l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, l'Ispettorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, lo Ispettorato regionale del lavoro e l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occu-

pazione. Venivano altresì istituite la Ragioneria regionale dello Stato e la Delegazione regionale della Corte dei conti.

Com'è noto, peraltro, il Molise ha sempre avuto il proprio Provveditorato agli studi — che, come si ricorderà, fino a non molto tempo fa erano a giurisdizione regionale —; dal 1962, è sede del Compartimento della viabilità statale (ANAS), esso pure reso autonomo da quello della Campania e, dal 1° luglio 1968, è sede della Sezione staccata della Corte di appello, istituita con legge 4 giugno 1967, n. 416.

Le leggi, alle quali abbiamo avuto l'onore di richiamarci — come facilmente si nota, ma non altrettanto facilmente si comprende — non avevano previsto l'istituzione di un altro importante Ufficio a carattere regionale: la Sovrintendenza ai monumenti, gallerie, antichità e belle arti. Il Molise, quanto ai monumenti e gallerie, è ancora compreso nella giurisdizione territoriale della Sovrintendenza dell'Aquila, quanto alle antichità e belle arti è rimasto nell'ambito territoriale della Sovrintendenza di Chieti. Con il presente disegno di legge si fa subito rilevare che non si propone la istituzione delle due rispettive Sovrintendenze nel Molise ma di

una sola Sovrintendenza, che però abbia giurisdizione autonoma sulla regione molisana e amministri sia la vasta e interessante materia archeologica sia la tutela, la custodia, la vigilanza e la conservazione dei monumenti e delle opere d'arte d'ogni genere, di cui è ricco il Molise.

A richiamare la opportunità, la necessità di questo provvedimento basterà citare Sepino, il cui patrimonio archeologico la fa seconda soltanto a Pompei ed Ercolano; basterà ricordare Pietrabbondante e Larino, la zona nella quale venne rinvenuta la *Tavola di Agnone*, unico documento superstite della civiltà osca, custodita al Museo britannico; le cattedrali, le chiese minori, i castel-

li e via dicendo, che attendono più diretta e più vigile azione di ricerca, di conservazione, di tutela.

Per queste ragioni e perchè appare ormai anacronistica l'assenza di un ufficio competente ed esclusivo per il Molise — dove, come s'è detto, funzionano tutti gli uffici ed organi regionali, dipendenti da Ministeri diversi — abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra attenzione il presente disegno di legge, che, approvato, significhi nuovo atto di solidarietà del Parlamento verso il Molise e determini una fase nuova verso la valorizzazione di quella regione anche sul piano storico-culturale e verso il progresso economico e sociale di quelle popolazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita, con sede in Campobasso, la Sovrintendenza ai monumenti, gallerie, antichità e belle arti, dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

L'ufficio di cui al precedente articolo esercita nell'ambito del Molise le funzioni attribuite ai corrispondenti uffici esistenti nelle Regioni.

Art. 3.

La istituzione dell'ufficio di cui all'articolo 1 è attuata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La data di inizio del suo funzionamento verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio degli annunci legali, nell'albo della provincia di Campobasso e negli albi dei comuni della regione molisana.

Alla data di inizio del funzionamento dell'ufficio stesso, cessano, relativamente al territorio della Regione del Molise, tutte le competenze esercitate dalla Sovrintendenza ai monumenti e gallerie dell'Aquila e dalla Sovrintendenza alle antichità e belle arti di Chieti.

Gli atti relativi ad affari interessanti il territorio della Regione del Molise, pendenti presso gli uffici di cui al precedente comma, alla data di inizio del funzionamento della Sovrintendenza ai monumenti, gallerie, antichità e belle arti del Molise, sono trasmessi a quest'ultima.

Art. 4.

Agli oneri per il funzionamento dell'ufficio si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.